

Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile, nota a Cass., sez. III civ., 23 gennaio 2014, n. 1361, in *Foro it.*, 2014, I, 769

Roberto Caso

I. - In un testo, quello della sentenza in epigrafe, che si distingue per la meticolosità dei richiami alla dottrina e ai precedenti giurisprudenziali, per l'uso di toni equilibrati, per la prefigurazione dei contraccolpi e delle ricadute sistemiche discendenti dai principî propugnati, c'è un passaggio che spicca perché fuori registro: «[n]egare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale [...]». Queste parole scolpiscono una rivendicazione etica prima che giuridica. Il senso primo e ultimo di una pronuncia «saggiamente rivoluzionaria» è tutto in questa frase appassionata, che fa giustizia di un ventennio durante il quale la Corte di cassazione ha difeso strenuamente e, pur con evidenti contraddizioni, la negazione del risarcimento (e della sua trasmissibilità per via ereditaria) del più grave dei danni alla persona, quello per la distruzione della vita. La voce del «comune sentire sociale dell'attuale momento storico» si era in realtà levata da tempo, da quando l'invenzione del danno biologico aveva scosso alle fondamenta il danno alla persona e innovato in senso migliorativo la responsabilità civile. Ma quella voce aveva trovato ascolto solo in una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito. Le ragioni della chiusura della giurisprudenza di legittimità sono riconducibili ad argomenti di politica del diritto (spesso sottintesi) e teorici, cioè attinenti a quello che viene (forse ottimisticamente) denominato «sistema della responsabilità civile». Sugli argomenti di politica del diritto che alludono in buona sostanza al rischio che la posta risarcitoria cresca esponenzialmente fino ad esplodere, provocando onde d'urto in grado di investire l'architettura assicurativa sulla quale poggia l'illecito civile non mi soffermo (e rinvio alle confutazioni espresse su queste stesse colonne da Pardolesi e Palmieri, ai quali rimando altresì per la mappa della dottrina e giurisprudenza di riferimento). Vorrei invece spendere qualche parola sul nucleo argomentativo attorno al quale ruota la teoria dell'irrisarcibilità del danno da uccisione, provando ad evidenziarne, una volta di più, l'origine e la debolezza. Si tratta di ripercorrere alcuni passaggi fondamentali di ragionamenti ben noti. Per poi commentare brevemente la soluzione scelta dalla Cassazione (da una sua articolazione, che — è facile immaginare — incontrerà non poche resistenze, sino a innescare il pronunciamento delle sezioni unite) a sostegno del riconoscimento della risarcibilità del danno da uccisione.

II. - L'orientamento fino a oggi dominante della Cassazione si delinea a valle della nota e discussa sentenza della Corte costituzionale 372/94 (*Foro it.*, 1994, I, [3297](#)), stesa dall'autorevole penna di Luigi Mengoni. In quella sentenza la questione veniva risolta in base al seguente ragionamento. «[V]ita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita del leso con menomazioni invalidanti [...]». La giurisprudenza contraria alle pretese risarcitorie iure hereditario è «fondata sull'argomento, risalente a una non recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 3475 del 1925, *id.*, 1926, I, 328), secondo cui un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico

della persona offesa, ormai non più in vita. [...] L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi [...] proviene dunque [...] da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite [...]. Di questo argomentare colpisce il riferimento a una sentenza di settanta anni precedente. La rivoluzione copernicana del danno alla salute ridisegna il sistema della responsabilità civile, ma lascerebbe intatte le soluzioni degli anni venti del «secolo breve» per ciò che concerne il danno da uccisione, perché vita e salute sono beni giuridici differenti. Rispetto al danno da perdita della vita opererebbe il limite strutturale della responsabilità civile ora ricordato. Ad altra branca dell'ordinamento (il diritto penale) spetterebbe il presidio del bene della vita. Al netto delle discettazioni filosofiche o scientifiche attorno al confine tra vita e morte, quel che la Cassazione, nello sposare la visione della Consulta, ha aggiunto è l'enfasi sulla forza centripeta della funzione compensativa del risarcimento del danno non patrimoniale, funzione solitamente condita dalla declamazione — che nel rigetto del danno da uccisione suona decisamente fine a sé stessa — del principio dell'integrale riparazione. Invero, già le parole di Mengoni lasciavano intendere che il risarcimento del danno non patrimoniale non può che avere l'unica funzione di riparare a una perdita. Come corollario si sono poi adottati argomenti che si possono sintetizzare nell'assunto che la vita è un bene incommensurabile il cui risarcimento, quand'anche fosse possibile in linea teorica con riferimento agli altri presupposti, risulterebbe insuscettibile di quantificazione. Ma il cuore del ragionamento rimane il brano di Corte cost. 372/94 appena citato. Un brano che condensa principi passati indenni attraverso vari rimaneggiamenti del sistema, compresi quelli della terza sezione del 2003 e delle sezioni unite del 2008.

III. - Le principali argomentazioni addotte contro l'orientamento fino a oggi dominante sono le seguenti. a) È assurdo e contraddittorio riconoscere il danno alla salute e negare il più grave danno da distruzione della vita. b) La relazione tra fatto (morte) e diritto al risarcimento del danno è una relazione logica e non temporale. È il diritto (l'ordinamento) e non la natura a stabilire i termini della relazione. c) Se anche si volesse assumere la categoria del tempo per analizzare la relazione tra lesione e danno, occorrerebbe ricavarne che la distruzione della vita è, se contemplata da una prospettiva ex ante, un danno immanente — o, secondo diversi inquadramenti, un danno-evento o ancora una perdita di chance — e non un danno futuro. Rovesciare la prospettiva guardando ex post alla morte distorce il ragionamento e rende fallaci le sue conseguenze. d) L'uccisione di una persona è una condotta plurioffensiva in quanto danneggia non solo i prossimi congiunti (il cui risarcimento è il riflesso moderno di una regola arcaica basata sulla vendetta del nucleo familiare), ma, in primo luogo e nel modo più grave, la stessa persona uccisa, oltre a rappresentare un costo elevatissimo per la società nel suo complesso. Guardare esclusivamente alle pretese iure proprio dei prossimi congiunti significa lasciare senza tutela la persona defunta e la società. e) La responsabilità civile ha funzione non solo compensativa, ma anche sanzionatoria e deterrente. f) La vita è un bene non più incommensurabile di altri beni per i quali si ammette normalmente il risarcimento; e, d'altra parte, nell'analisi economica si fa uso di parametri per la quantificazione del valore della vita. A questo ventaglio di argomenti si è aggiunta una recente e raffinata rilettura del problema (v. LIPARI, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. critica dir. privato, 2012, 523). Secondo questa ricostruzione, si tratta di spostare la prospettiva dalla dimensione soggettiva (il diritto alla vita) a quella oggettiva (il bene della vita). «C'è da chiedersi

allora [...] se non possa, almeno in linea di ipotesi, ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei diritti e alla loro relativa tutela finché appartiene al suo titolare, debba essere intesa nell'ottica dei beni nel momento in cui viene distrutta, risultando quindi non più riconducibile ad un titolare, ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di tutela nell'interesse della collettività».

IV. - La sentenza in epigrafe, pur citando come suggestiva la tesi da ultimo riportata, preferisce non smentire direttamente quanto affermato dalle sezioni unite nel 2008 e inquadrare la risarcibilità del danno da morte nella rediviva categoria del danno-evento quale eccezione al paradigma del 2008 incentrato sul danno-conseguenza. «[...] Il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. La morte ha infatti per conseguenza ... la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto. [...] Non si tratta quindi di verificare quali conseguenze conseguano al danno evento, al fine di stabilire quali siano risarcibili e quali no. Nel più sta il meno. [...] Come correttamente osservato in dottrina, la perdita della vita va in realtà propriamente valutata ex ante e non già ex post rispetto all'evento che la determina. È allora proprio l'eccezione che vale a confermare la regola, evitando che la stessa risulti fallace in quanto insuscettibile di generale applicazione, sì da legittimarne la revoca in dubbio». La funzione compensativa del risarcimento risulta «pienamente assolta dall'obiettivo circostanza che il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario». Il risarcimento del danno da perdita della vita va valutato equitativamente. «Deve ritenersi allora ammissibile qualsiasi modalità che consenta di addivenire ad una valutazione 'equa'».

V. - A rileggere le parole della Cassazione si ha quasi l'impressione che il giudice estensore avrebbe voluto andare oltre, sposando la tesi che egli stesso definisce suggestiva. Ma si preferisce una soluzione-ponte, quasi a voler dare il tempo di metabolizzare, di comprendere fino in fondo. Una sorta di passaggio intermedio che prelude a una svolta più radicale. Se questa sia una fondata speculazione poco importa. Conta piuttosto guardarsi indietro e riavvolgere il nastro fino a vent'anni fa. Si ha la conferma, qualora ce ne fosse bisogno, del fatto che la struttura della responsabilità civile sia creta nelle mani dell'interprete, che la triangolazione tra art. [2043](#), [2059](#) c.c. e Costituzione renda possibile qualsiasi soluzione. Si pone fine a un'anomalia, a una contraddizione stridente. Si porta alle naturali conseguenze l'invenzione del danno biologico. È forse possibile salutare con soddisfazione questo risultato giurisprudenziale. Soprattutto chi si era battuto a favore della risarcibilità della distruzione della vita potrebbe ritenersi soddisfatto nel vedere affermate le proprie tesi. Ma si può anche amaramente constatare che i tempi erano maturi già vent'anni fa. E che la società e le vittime di uccisione hanno pagato un prezzo ingiusto e troppo alto sull'altare della struttura della responsabilità civile. Quale che sia l'atteggiamento dell'interprete, oggi possiamo dire che c'è stato un overruling. Ebbene sì, di una sentenza del 1925.